

## La tassazione della pensione erogata da Inarcassa

Le pensioni sono assoggettate a ritenute fiscali a titolo di IRPEF, addizionali comunali e regionali effettuate da Inarcassa quale sostituto di imposta in corrispondenza del pagamento di ciascun rateo di pensione.

Le ritenute sono calcolate in base al reddito e alla situazione dei carichi familiari dichiarati dall'interessato.

Per calcolare l'importo della pensione netta rispetto all'importo lordo del trattamento, bisogna applicare la seguente formula:

$$\text{Pensione netta} = \text{Pensione lorda} \\
 (-) \text{ IRPEF lorda} \\
 (-) \text{ Addizionali regionali} \\
 (-) \text{ Addizionali comunali} \\
 (+) \text{ Detrazioni spettanti}$$

### Cos'è l'IRPEF

L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche "IRPEF" è un'imposta personale e progressiva che viene applicata al reddito complessivo ovunque prodotto dalle persone fisiche residenti in Italia e al reddito prodotto in Italia da parte delle persone fisiche non residenti.

### Come si calcola

L'imposta Irpef lorda si determina in base ad aliquote progressive «per scaglioni»: il reddito complessivo viene frazionato ed assoggettato alle aliquote corrispondenti agli scaglioni in cui il reddito stesso rientra.

**Tassazione IRPEF:** scaglioni di reddito e relativa tassazione dal 2022<sup>1</sup>.

REDDITO LORDO MINIMO	A	REDDITO LORDO MASSIMO	ALIQUOTA % PER SCAGLIONI	IMPOSTA SCAGLIONE PRECEDENTE
€		€ 15.000,00	23%	
€ 15.000,00	a	€ 28.000,00	25%	€ 3.450,00
€ 28.000,00	a	€ 50.000,00	35%	€ 6.700,00
€ 50.000,00	a		43%	€ 14.400,00

<sup>1</sup> La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 2-4, L. 234/2021) ha modificato gli scaglioni e le aliquote Irpef di cui all'art. 11 del "TUIR" - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), con effetto dal 2022.

## Esempi di tassazione sul solo reddito lordo annuo di pensione erogato da Inarcassa.<sup>2</sup>

Pensione lorda annua	Imposta Irpef lorda	Pensione lorda - Irpef lorda
1) 10.000	€ 2.300 = (10.000 x 23%)	€ 7.700
2) 16.500	€ 3.825 = 3450 (tassazione massima fino € 15.000) + 375 [(16.500-15.000) x 25%]	€ 12.675
3) 30.000	€ 7.400 = 6.700 (tassazione massima fino € 28.000) + 700 [(30.000 - 28.000) x 35%]	€ 22.600

### Le detrazioni di imposta

Dall'imposta Irpef lorda si sottraggono (se spettanti) le **detrazioni d'imposta** per **redditi da pensione** (art. 13 TUIR) e/o per **carichi di famiglia** (art. 12 TUIR) e si determina l'imposta netta.

Tali detrazioni consentono pertanto di ridurre l'Irpef lorda. Per redditi di pensione inferiori a euro 8.500 non è dovuta alcuna imposta (**No Tax Area**),

Dal 1° marzo 2022 a seguito dell'entrata in vigore dell'**assegno unico**<sup>3</sup>, le **detrazioni per figli a carico** spettano solo **per i figli di età uguale o superiore a 21 anni**. Tale detrazione spetta anche per i figli **nati fuori del matrimonio riconosciuti**, i figli **adottivi** o **affidati**, a partire dal mese in cui compiono 21 anni.

Le detrazioni possono essere richieste in sede di presentazione della domanda di pensione oppure successivamente, tramite apposita richiesta da Inarcassa On Line.

### Il conguaglio fiscale

Nel mese di dicembre, Inarcassa quale sostituto di imposta è tenuta ad effettuare il cosiddetto **conguaglio fiscale**, procede al ricalcolo delle ritenute dovute sulla pensione erogata nell'anno con l'eventuale differenza dare o avere per il pensionato. Le motivazioni che determinano un conguaglio fiscale possono essere diverse:

- variazione delle detrazioni d'imposta in corso d'anno a seguito di modifica del nucleo familiare e/o il riconoscimento delle detrazioni non applicate sulle mensilità arretrate di competenza del periodo d'imposta in corso;

<sup>2</sup> Per coloro che sono titolari di pensioni erogate da diversi Enti previdenziali l'Inps comunica ad Inarcassa l'aliquota Irpef da applicare, come stabilito dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 314/97.

<sup>3</sup> Con il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, in attuazione della Legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) e le **detrazioni d'imposta, per figli a carico minori di 21 anni, verranno sostituiti dall'Assegno Unico e Universale (AUU)**, sulla base della condizione economica del nucleo familiare (accertata tramite ISEE). L'accesso a tali nuovi benefici non è automatico ma strettamente subordinato agli adempimenti che individualmente ogni Pensionato effettuerà secondo le modalità indicate dall'INPS (<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico>), che erogherà direttamente l'AUU tramite bonifico sul conto corrente dei genitori richiedenti. Diversamente è possibile effettuare tale richiesta tramite Patronato. Pertanto, a decorrere dal 1° marzo le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per i figli minori di tre anni, per i figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l'ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose previste dal comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR.

- b) variazione dell'importo lordo annuo di pensione (per revisione o liquidazione di un supplemento) e/o corresponsione di arretrati;
- c) comunicazione di applicazione dell'aliquota maggiorata, ossia di un'aliquota più alta rispetto a quella determinata in base al solo reddito di pensione;
- d) aggiornamento dell'aliquota fiscale determinata dal Casellario Inps per i titolari di diversi trattamenti pensionistici.

Il conguaglio fiscale può generare una trattenuta a debito, nel caso in cui si devono integrare le ritenute già versate, oppure un rimborso a credito, nel caso in cui si è trattenuto e versato di più. In particolare, per le pensioni di importo annuo lordo inferiore a euro 18.000, nel caso in cui il conguaglio fiscale ha generato un debito superiore a euro 100, è prevista una rateazione in 11 rate a partire dalla mensilità di gennaio dell'anno successivo.

Inoltre, per i pensionati titolari di diversi trattamenti pensionistici è previsto anche un pre-conguaglio fiscale rateizzato a partire dal mese di settembre in base agli aggiornamenti comunicati dal Casellario Inps.

### **Le addizionali Regionali e Comunali**

In aggiunta all'imposta Irpef la pensione lorda è assoggettata anche alle **Addizionali Regionali e le addizionali Comunali** rispettivamente previste dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 1 del D.lgs. n. 360 del 1998, e successive integrazioni. Nello specifico, le Addizionali Regionali e Comunali sono calcolate in sede di conguaglio fiscale di dicembre, sul reddito lordo di pensione percepito nell'anno e trattenute nell'anno successivo in 11 rate, a partire dalla mensilità di gennaio e fino a quella di novembre. Dalla mensilità di marzo inizia la trattenuta di Acconto dell'Addizionale Comunale che terminerà sempre nel mese di novembre.

### **Simulazione del rateo netto**

Per una stima orientativa della pensione netta si rinvia ad uno dei diversi motori di calcolo disponibili sul web.